

INTERVENTO

Una «data certa» poco affidabile

di **Sabrina Chibbaro***

La nuova modalità di trasferimento di quote di Srl (decreto legge 112/08 convertito nella legge 133/08) fa «salva la disciplina tributaria applicabile agli atti». La circolare dell'agenzia delle Entrate 58/E del 17 ottobre che fornisce i primi chiarimenti agli uffici periferici per la registrazione di queste scritture riporta: «Ai fini dell'individuazione del termine per la richiesta di registrazione, il documento informatico dovrà essere munito di marcatura temporale al momento dell'apposizione, a cura delle parti, dell'ultima firma digitale. Allo scopo di semplificare il controllo dell'ufficio sull'avvenuto rispetto del termine, è auspicabile che la data del contratto coincida con quella risultante dalla marca temporale».

Che la scrittura privata informatica necessiti, per la registrazione, di una marca temporale è affermazione decisamente discutibile. In base al Codice dell'amministrazione digitale, il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, ha l'efficacia di una scrittura privata.

PERCORSO APPESANTITO

La nuova procedura aumenta gli adempimenti vanificando le esigenze di semplificazione

La scrittura privata, per sua natura, ha una data apposta dalle parti e valida tra di esse senza necessità di ulteriori elementi esterni. Questa data sarà considerata "certa" e quindi opponibile ai terzi solo in presenza di quegli elementi cui la legge ricollega questo effetto, tra cui la registrazione fiscale o le altre modalità previste dall'articolo 2704 del Codice civile, alla pari di ogni altra scrittura redatta su supporto cartaceo. Al contrario, la data apposta alla scrittura, anche se non certa, sarà opponibile in ogni caso dai terzi alle parti che hanno sottoscritto

la scrittura. Le parti si assumono quindi la responsabilità della data apposta: essa varrà perciò **come termine iniziale per registrazione e deposito al Registro delle imprese.**

La validazione temporale si inserisce in questo sistema come strumento per attribuire data certa, tipico ed esclusivo del documento informatico: si aggiunge, senza sostituirli, ai sistemi previsti dal Codice civile e serve a evitare che le vicende successive del certificato digitale utilizzato per firmare il documento (scadenza o revoca) ne inficino la validità. Con una fondamentale differenza rispetto a documenti come l'atto notarile, che hanno una data certa che coincide con il momento in cui il documento è firmato: la validazione temporale costituisce data certa destinata a dimostrare che un certo documento è stato firmato prima della scadenza delle chiavi di firma utilizzate e può essere apposta anche molto tempo dopo la formazione del documento stesso, purché prima della scadenza del certificato relativo alle chiavi di firma.

Non si comprende quindi quale sia la ragione di richiedere l'obbligatoria (o auspicabile?) apposizione di una marca temporale alla scrittura informatica di cessione delle quote sociali come previsto dal decreto 112/08, che darebbe alla stessa quella data certa che comunque otterrebbe con la registrazione. Si tratterebbe di un'ingiustificata disparità di trattamento tra scritture private cartacee e informatiche, alle quali sole si richiederebbe l'apposizione della marca temporale, con una duplicazione di adempimenti e costi che tradisce lo spirito di semplificazione della nuova procedura. Diversamente si legittimerebbe il comportamento di chi predispone la scrittura senza data per poi munirla di marca temporale nel momento in cui si decide di depositarla al Registro delle imprese.

La circolare lascia altre questioni irrisolte. Non è previsto un sistema per garantire o controllare che il documento depositato al Registro delle imprese sia effettivamente quello regi-

strato. Anche il pagamento dell'imposta di bollo di 14,62 euro richiede chiarimenti. In mancanza di una norma specifica, deve farsi riferimento alla norma generale che fissa la misura del bollo ordinario per i documenti cartacei (articolo 4 del Dpr 642/72). Sembrerebbe quindi che l'imposta da applicare non debba essere di 14,62 euro per ogni scrittura, come potrebbe intendersi dal testo della circolare, ma di 14,62 euro per ogni cento righe di scrittura su originale e copia cartacea presentata all'ufficio.

* Notaio in Brescia

